

**COMUNE DI CEGGIA**  
**Provincia di Venezia**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15/06/2015

**INDICE**

**Indice generale**

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1	
Oggetto, principi e finalità.....	5
Articolo 2	
Funzioni comunali .....	5
Articolo 3	
Responsabilità.....	6
TITOLO II	
POLIZIA MORTUARIA.....	7
Articolo 4	
Adempimenti conseguenti il decesso .....	7
Articolo 5	
Autorizzazione alla inumazione o tumulazione del cadavere .....	7
Articolo 6	
Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane.....	7
Articolo 7	
Nati morti, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche   riconoscibili.....	8
Articolo 8	
Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadaveri .....	8
Articolo 9	
Trattamenti sul cadavere.....	8
Articolo 10	
Camera mortuaria – deposito di osservazione.....	9
Articolo 11	
Attività di onoranze funebri.....	9
TITOLO III	
FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI .....	10
Articolo 12	
Feretto e verbale di chiusura .....	10
Articolo 13	
Caratteristiche dei feretri per l'Inumazione, la Tumulazione e la Cremazione .....	11
Articolo 14	
Piastrina di riconoscimento .....	11

Articolo 15	
Documenti di accompagnamento feretri al cimitero .....	11
Articolo 16	
Definizioni, modalità del trasporto e caratteristiche del corteo .....	12
Articolo 17	
Trasferimento di salme senza funerale .....	13
Articolo 18	
Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione.....	13
Articolo 19	
Trasporto in luogo diverso dal cimitero .....	13
Articolo 20	
Trasporto di ceneri e resti .....	14
Articolo 21	
Divieto di riapertura del feretro .....	14
Articolo 22	
Trasporto di cadavere al luogo di sepoltura o al crematorio .....	14
Articolo 23	
Trasporto di cadavere al deposito di osservazione .....	14
Articolo 24	
Trasporti funebri internazionali .....	15
Articolo 25	
Estradizione di cadaveri.....	15
<b>TITOLO IV</b>	
<b>ATTIVITÀ CIMITERIALE .....</b>	<b>16</b>
Articolo 26	
Orario e disciplina nei cimiteri .....	16
Articolo 27	
Reparti speciali .....	17
Articolo 28	
Struttura dei cimiteri .....	18
Articolo 29	
Piano regolatore cimiteriale.....	18
Articolo 30	
Inumazione .....	18
Articolo 31	
Scavo e utilizzo delle fosse.....	18
Articolo 32	
Cippi ed epigrafi .....	19
Articolo 33	
Tumulazione .....	19
Articolo 34	
Deposito provvisorio .....	20
Articolo 35	
Esumazioni ordinarie.....	20
Articolo 36	
Esumazioni straordinarie .....	21
Articolo 37	
Estumulazioni .....	21
Articolo 38	
Estumulazioni prima della scadenza della concessioni .....	22

Articolo 39	
Rifiuti provenienti da esumazioni od estumulazioni e provenienti da altre attività cimiteriali	23
Articolo 40	
Oggetti rinvenuti.....	23
Articolo 41	
Illuminazione votiva.....	23
TITOLO V .....	24
LE CONCESSIONI.....	24
Articolo 42	
Definizioni.....	24
Articolo 43	
Soggetti aventi diritto alla sepoltura nel territorio comunale .....	25
Articolo 44	
Tipologia dei manufatti .....	25
Articolo 45	
Onerosità delle sepolture .....	25
Articolo 46	
Tariffe .....	26
Articolo 47	
Registro delle sepolture e schedario dei defunti.....	26
Articolo 48	
Provvedimento di concessione .....	26
Articolo 49	
Concessioni di aree cimiteriali per sepolture private.....	27
Articolo 50	
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di suppellettili funebri.....	28
Articolo 51	
Concessioni per ricongiungimenti familiari e traslazioni.....	28
Articolo 52	
Durata delle concessioni.....	28
Articolo 53	
Modalità di concessione .....	29
Articolo 54	
Diritto d'uso delle sepolture private .....	29
Articolo 55	
Manutenzione delle sepolture.....	30
Articolo 56	
Divisioni e subentri.....	31
Articolo 57	
Rinuncia alla concessione di loculi .....	31
Articolo 58	
Rinuncia alla concessione di aree cimiteriali .....	31
Articolo 59	
Revoca della concessione per esigenze pubbliche .....	32
Articolo 60	
Decadenza.....	32
Articolo 61	
Adempimenti e provvedimenti conseguenti alla decadenza.....	33
Articolo 62	
Estinzione .....	33

TITOLO VI.....	35
CREMAZIONI, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI	35
Articolo 63	
Riferimenti normativi in materia di cremazione.....	35
Articolo 64	
Autorizzazione alla cremazione.....	35
Articolo 65	
Urne cinerarie e modalità di destinazione delle ceneri.....	35
Articolo 66	
Tumulazione delle ceneri.....	36
Articolo 67	
Inumazione delle ceneri.....	36
Articolo 68	
Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare .....	37
Articolo 69	
Dispersione delle ceneri.....	38
TITOLO VII.....	40
LAVORI NEI CIMITERI .....	40
Articolo 70	
Accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori .....	40
Articolo 71	
Inizio e Termine dei lavori .....	40
Articolo 72	
Responsabilità nei cantieri.....	40
Articolo 73	
Recinzione di aree e materiali di scavo .....	41
Articolo 74	
Introduzione e deposito di materiali .....	41
Articolo 75	
Orario dei lavori.....	41
Articolo 76	
Vigilanza.....	42
TITOLO VIII .....	43
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI .....	43
Articolo 77	
Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	43
Articolo 78	
Cautele in caso di contestazioni.....	43
Articolo 79	
Regolazione situazioni pregresse.....	43
Articolo 80	
Sanzioni .....	44
Articolo 81	
Richiamo norme vigenti ed abrogazioni precedenti disposizioni.....	44
Articolo 82	
Entrata in vigore .....	44

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto, principi e finalità**

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il complesso di norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, relative alle operazioni funebri, ai trasporti funebri, alla cremazione, alla destinazione e all'uso dei cadaveri o parti di essi e a tutte le diverse attività conseguenti all'evento morte, nella garanzia della tutela del rispetto per i defunti e della salvaguardia delle prescrizioni igienico sanitarie ed è redatto in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al DPR 10 settembre 1990 n. 285, al Titolo IX del DPR 03 novembre 2000 n. 396 e alla Legge Regionale n. 18/2010.
2. Ogni persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria della inumazione, della tumulazione o della cremazione, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e delle norme del presente regolamento.

### **Articolo 2**

#### **Funzioni comunali**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, nonché dagli altri organi comunali. Nell'esercizio delle funzioni il Sindaco si avvale della locale Azienda Ulss. per la salvaguardia delle prescrizioni igienico sanitarie e dell'ARPAV per quelle di tipo ambientale, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e della L.R. 04.03.2010 n° 18.
2. Le funzioni sopracitate si distinguono in funebri, di cremazione e cimiteriali.
  - Le funzioni funebri comprendono la gestione dei depositi di osservazione e degli obitori, il trasporto funebre ed i trattamenti sul cadavere connessi allo stesso trasporto, le operazioni materiali di inumazione e tumulazione.
  - Le funzioni cimiteriali riguardano l'esumazione, l'estumulazione, la traslazione dei feretri, la costruzione, la manutenzione, la gestione, l'ampliamento dei cimiteri e dei relativi impianti, le concessioni cimiteriali.
  - Le funzioni di cremazione di cui agli artt.63 e ss. del presente regolamento.
3. Sono distinte dalle attività di cui ai punti precedenti del presente articolo le funzioni svolte dall'Ufficiale dello stato civile ai sensi del D.P.R. 396/2000.
4. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria o dei servizi cimiteriali è competente alla stipula degli atti di concessione ed al rilascio delle autorizzazioni comunali in materia funeraria e cimiteriale disciplinate dal D.P.R. 285/90 e dal presente regolamento e dalla normativa della Regione Veneto ed esercita funzioni di vigilanza e di controllo.
5. Il Responsabile può delegare tutte o parte delle sue funzioni ad un dipendente del servizio nel rispetto delle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.

### **Articolo 3**

#### **Responsabilità**

1. Il Comune non assume responsabilità per i danni patrimoniali conseguenti ad atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o da chiunque altro utilizzati in modo difforme da quello consentito mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

## **TITOLO II POLIZIA MORTUARIA**

### **Articolo 4 Adempimenti conseguenti il decesso**

1. Di ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve esser fatta dichiarazione o data notizia all'Ufficiale di Stato Civile da parte dei soggetti legittimati o di chi per essi, secondo quanto specificato all'articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, non oltre ventiquattro ore dall'evento.
2. Per le registrazioni dell'atto di morte l'Ufficiale di Stato civile osserva le prescrizioni degli Artt. 71 e 73 del D.P.R. 396/2000, nonché quelle del successivo Art. 78, del medesimo DPR, in caso di irreperibilità o irriconoscibilità del cadavere.

### **Articolo 5 Autorizzazione alla inumazione o tumulazione del cadavere**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285;
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, l'Ufficiale dello Stato civile acquisisce il certificato rilasciato dal medico necroscopo a seguito di ispezione eseguita sul cadavere non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione previsti dalla Legge.
3. L'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione non può essere accordata se non siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo le ipotesi descritte agli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, nonché della circolare interpretativa del Ministero della Sanità n° 24 del 24 giugno 1993;

### **Articolo 6 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Ulss per l'adozione degli adempimenti di rispettiva competenza.
2. L'Azienda Ulss incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla Autorità Giudiziaria, che, in caso di sussistenza di reato, è competente a rilasciare il nulla osta per la sepoltura.
3. Sulla base del nulla osta l'Ufficiale dello stato civile autorizza l'inumazione, la tumulazione o, in caso di ossa umane, la collocazione nell'ossario comune.

## **Articolo 7**

### **Nati morti, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili**

1. In caso di nati morti non viene redatto l'atto di morte, ma solo l'atto di nascita. L'ufficiale di Stato civile fa risultare tale evenienza nell'atto stesso e procederà al rilascio delle autorizzazioni alla inumazione, alla tumulazione ed al trasporto.
2. La domanda di seppellimento è presentata all'Azienda Ulss entro 24 ore dalla espulsione od estrazione del feto, e deve essere corredata di certificato medico da cui si evinca la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
3. Per le parti anatomiche riconoscibili, così come definite dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 15/07/2003, n. 254, spetta all'Azienda Ulss territorialmente competente autorizzare il trasporto, l'inumazione, tumulazione o la cremazione. Il relativo onere è a carico della struttura sanitaria in cui è avvenuta l'amputazione.
4. Qualora sia stata data sepoltura a un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art. 142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

## **Articolo 8**

### **Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadaveri**

Per il rilascio a scopo di studio di cadaveri, ossa, parti anatomiche ivi compresi i prodotti fetali, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 285/1990.

## **Articolo 9**

### **Trattamenti sul cadavere**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'Azienda Ulss, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale con iscrizione all'albo e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
  - a) Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
    - una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
    - distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
  - b) L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
2. La tanatocosmesi può essere svolta senza alcun tipo di autorizzazione, tenuto conto che tale operazione non ha alcun carattere invasivo sul cadavere.

## **Articolo 10**

### **Camera mortuaria – deposito di osservazione**

1. La camera mortuaria è adibita alla eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
2. In mancanza di un deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del DPR 285/90, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni previste dagli art. 11 e 12 del succitato DPR.

## **Articolo 11**

### **Attività di onoranze funebri**

1. Le attività commerciali e di agenzia di affari svolte dalle Imprese di onoranze funebri a seguito di dichiarazione di inizio attività sono, rispettivamente, sottoposte alla normativa di cui agli artt. 7 del D. Lgs.114/98 e 115 del T.U.L.P.S., R.D. n. 773/1931, DPR 285/1990 e Art. 5 L.R. Veneto n. 18/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'attività di onoranze funebri è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali, ivi comprese le operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, la realizzazione di opere di edilizia cimiteriale, le attività di gestione degli obitori, dei depositi di osservazione e delle camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie, con quella commerciale marmorea e lapidea svolta all'interno o all'esterno del cimitero.
3. Nello svolgimento della attività di onoranze funebri devono essere rispettati i principi della libera concorrenza di mercato. Ai cittadini richiedenti devono essere fornite informazioni esatte e dettagliate sui servizi offerti. È vietato il ricorso a forme di pubblicità ingannevoli tali da condizionare la libertà di scelta del contraente.

## **TITOLO III FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 12 Feretro e verbale di chiusura**

1. La chiusura del feretro può essere effettuata dopo la formazione dell'atto di morte ed il rilascio della autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione.
  - a) In ciascun feretro può essere racchiusa una sola salma, fatta eccezione per il caso di madre e neonato morti in concomitanza del parto o nelle sue immediate conseguenze.
  - b) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.
  - c) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
  - d) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Ulss detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
2. Il verbale di chiusura del feretro è il documento che certifica il rispetto delle prescrizioni per il trasporto ed il confezionamento del feretro.
3. All'atto della chiusura della salma nel feretro, la verifica dell'identità del defunto, l'applicazione dei sigilli, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 285/90 e dalla L.R. 18/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, per attestarne la regolarità del confezionamento e la verifica sull'osservanza delle norme prescritte per il trasporto sono effettuate direttamente dagli addetti al trasporto e dagli addetti alla chiusura, i quali accertano l'avvenuta esecuzione degli adempimenti in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. e ss.mm.ii.
4. Il verbale di chiusura del feretro viene redatto e sottoscritto dall'addetto alla chiusura e dall'addetto al trasporto.
5. Copia originale del verbale di chiusura del feretro viene consegnato al responsabile del servizio di custodia del cimitero o del crematorio di destinazione del cadavere, insieme alla autorizzazione al trasporto, di cui costituisce un allegato, ed alle autorizzazioni alla inumazione, tumulazione o cremazione. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero ricevente rilascia una ricevuta che attesta l'arrivo del feretro. Copia di tale ricevuta è trasmessa, a cura dello stesso responsabile al Comune di provenienza del defunto.
6. In base a quanto previsto dall'art. 26 comma 4 della LR 18/2010 le verifiche delle caratteristiche del feretro per le salme dirette all'estero, rimangono in capo all'Ulss, fatto salvo il trattamento antiputrefattivo (art. 20 L.R. 18/2010), che va in capo all'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

## **Articolo 13**

### **Caratteristiche dei feretri per l'Inumazione, la Tumulazione e la Cremazione**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90.

#### **Per l'inumazione:**

Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90.

#### **Per la tumulazione:**

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti. (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).

#### **Per la cremazione:**

1. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90.
  - a) La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.
  - b) La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo o prodotto sostitutivo autorizzato dal Ministero della salute secondo gli impieghi stabiliti da quest'ultimo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.
2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

## **Articolo 14**

### **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi), riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, può essere collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **Articolo 15**

### **Documenti di accompagnamento feretri al cimitero**

1. Nessun cadavere può essere ricevuto al cimitero se non accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile;
  - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.
2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro, conservati e regolarmente registrati.

## **Articolo 16**

### **Definizioni, modalità del trasporto e caratteristiche del corteo**

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990. Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi si applica l'art. 3 del D.P.R. 254/2003.
2. Nel territorio comunale i trasporti funebri devono essere svolti con mezzi conformi alle norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal competente servizio comunale e nel caso di trasporto di salma previa specifica attestazione medica. Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Il trasporto dei cadaveri sarà eseguito da imprese funebri autorizzate a cura dei familiari aventi titolo del defunto (in ordine di disponibilità, coniuge o convivente, ascendenti o discendenti di primo grado, altri parenti di grado inferiore, affini).
5. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
6. Nei giorni festivi riconosciuti dallo stato e il 28 aprile (festa del patrono), non sarà consentito alcun trasporto funebre all'interno del territorio comunale.
7. L'Amministrazione comunale può esercitare, tramite propri addetti o delegati, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico-sanitarie e precipuamente in relazione all'osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti.
8. Qualora gli addetti ai controlli rilevassero violazioni, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente il Comune potrà, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente le irregolarità accertate all'autorità competente.
9. La Giunta Comunale può individuare con apposita delibera un ambiente ritenuto idoneo per la Sala di Commiato, come definita dall'art. 17 della L.R. 18/2010 e definirne le modalità e le tariffe per il suo utilizzo.
10. I cortei funebri potranno svolgersi esclusivamente secondo quanto stabilito con l'Ordinanza del Responsabile del II Settore n° 2064 del 18 luglio 2014.

## **Articolo 17**

### **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o ad altro luogo per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **Articolo 18**

### **Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.
4. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in luoghi atti a celebrazioni religiose e limitatamente ad esse, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
5. Per i defunti a seguito di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservando le norme di cui all'art. 25 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/1990.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al presente articolo.

## **Articolo 19**

### **Trasporto in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di cadaveri, resti mortali, ossa umane o urne cinerarie nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

## **Articolo 20**

### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato da Comune.
2. Per il trasporto delle ossa umane, dei resti mortali e delle ceneri si applicano le disposizioni previste per il trasporto dei cadaveri, salvo per la non necessarietà della adozione di prescrizioni e cautele di tipo igienico-sanitario. Per il trasporto esterno al cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi dentro specifici contenitori non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri.
3. Il trasporto di urne cinerarie o cassette di resti ossei può essere svolto da qualsiasi soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/1990, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne con capienza pari ad almeno 4,0 litri, di materiale resistente, debitamente sigillate e recanti all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte del defunto, secondo quanto prescritto dall'art. 2, 1° comma lettera e) del D.M. Interno 01/07/2002.

## **Articolo 21**

### **Divieto di riapertura del feretro**

Avvenuta la consegna del feretro, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria, o negli altri casi previsti dalla legge.

## **Articolo 22**

### **Trasporto di cadavere al luogo di sepoltura o al crematorio**

L'autorizzazione amministrativa al trasferimento del feretro dal luogo di decesso, dall'obitorio o dal deposito di osservazione ed arrivo a cassa chiusa al luogo di onoranze funebri, alla sala per il commiato, al cimitero o al crematorio è rilasciata dal Responsabile del Comune di decesso. È necessaria anche nel caso in cui il trasporto si svolga esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

## **Articolo 23**

### **Trasporto di cadavere al deposito di osservazione**

1. Il trasporto di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o per incidente in luoghi diversi o privati è autorizzato dalla Pubblica Autorità la quale ne dispone il trasporto,

rilasciando copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto e una al Comune di decesso.

2. Prima che sia decorso il periodo di osservazione le salme devono essere trasportate entro contenitori impermeabili non sigillati, in condizioni tali da non recare pregiudizio per la salute pubblica e non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

## **Articolo 24**

### **Trasporti funebri internazionali**

Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato dal D.P.R. 285/90, dalla Convenzione internazionale di Berlino stipulata il 10/02/1937 ed approvata in Italia con R.D. 1379/1937, dalla Convenzione con la Santa Sede sui servizi di Polizia mortuaria firmata a Roma il 28 aprile 1938, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055, dagli Scambi di note con la Svizzera firmati a Roma il 14/05/1951 per il trasporto dei feretri attraverso la frontiera nelle regioni limitrofe.

## **Articolo 25**

### **Estradizione di cadaveri**

1. In caso di salma, conseguente a decesso nel comune, per cui venga richiesta l'estradiione verso Stati che hanno aderito alla Convenzione di Berlino (art. 27 del D.P.R. 285/90, D.P.C.M. 26/05/2000, Circolare Sefit 24/07/2002 n. 4770), il Responsabile rilascia il "Passaporto mortuario", dopo aver acquisito i seguenti documenti:
  - a) domanda di rilascio del passaporto mortuario;
  - b) estratto per riassunto dell'atto di morte;
  - c) certificazione dell'Ulssattestante l'avvenuta osservanza delle disposizioni della convenzione nonché di quelle di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90;
  - d) autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione.
2. Il Passaporto mortuario contiene tutte le indicazioni e le autorizzazioni al trasporto, che non occorre ripetere in un altro specifico documento. Dell'avvenuto rilascio del Passaporto mortuario viene data comunicazione al Prefetto della Provincia di frontiera.
3. In caso di salma, conseguente a decesso nel comune, per cui venga richiesta l'estradiione verso Stati che non hanno aderito alla Convenzione di Berlino il Responsabile del Servizio di Polizia rilascia l'autorizzazione dopo aver acquisito la seguente documentazione:
  - a) nulla osta della competente Autorità consolare straniera alla introduzione del cadavere nel Paese estero;
  - b) estratto per riassunto dell'atto di morte;
  - c) certificato rilasciato dalla Ulssattestante il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 30 e, se del caso, 32 del D.P.R. 285/1990
  - d) autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione;
  - e) in caso di malattie infettivo - diffuse attestazione dell'Ulsscirca l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art 25 del D.P.R. 285/90.
4. La firma del Responsabile che autorizza l'estradiione delle salme deve essere legalizzata, a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non vi siano convenzioni internazionali che esentino da tale procedura.

# **TITOLO IV ATTIVITÀ CIMITERIALE**

## **Articolo 26 Orario e disciplina nei cimiteri**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal responsabile dei servizi cimiteriali.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.  
Per motivi di salute o di età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
4. È vietato l'ingresso:
  - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
5. Alla luce delle previsioni contenute nell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, è consentito l'ingresso nei cimiteri alle persone accompagnate da cani purché con guinzaglio e con obbligo per i proprietari di munirsi di apposita museruola da applicare in caso di necessità nonché di ripulire se l'animale dovesse sporcare.
6. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - b) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
  - d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri;
  - e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - f) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - g) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - i) assistere da vicino alla esumazione od estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria;
  - j) qualsiasi attività commerciale.
7. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo il caso dei soggetti e delle attività commerciali debitamente autorizzate.
8. Chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale di vigilanza e, nel caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
9. Il personale addetto ai cimiteri, come risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali o dal contratto di appalto, convenzione o concessione con ditte o soggetti

terzi, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

10. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto a:
  - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
11. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualunque momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
12. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
13. Il Responsabile del cimitero conserva le chiavi delle porte d'ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

## **Articolo 27**

### **Reparti speciali**

1. Nell'interno del cimitero sarà possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a specifiche comunità religiose.
2. Alle comunità straniere che ne facciano richiesta potranno essere concesse aree all'uopo contemplate nel Piano Regolatore Cimiteriale, per la sepoltura dei cadaveri dei propri connazionali.
3. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati o cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento per inumazione in reparto speciale del cimitero o mediante tumulazione in sepoltura privata.

## **Articolo 28**

### **Struttura dei cimiteri**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e segg. del D.P.R. 285/1990.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale potrà determinare, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990 e all'allegato A Dgr n° 433 del 04/04/2014.

## **Articolo 29**

### **Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Consiglio Comunale potrà adottare un Piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco dei successivi trent'anni.
2. Il Piano regolatore cimiteriale determinerà le varie tipologie di sepoltura, nonché le relative caratteristiche tecniche e strutturali, con la finalità di garantire il minore impatto sull'ambiente.

## **Articolo 30**

### **Inumazione**

1. Consiste nel collocamento del feretro in fossa scavata nella terra.
2. La regolamentazione dei campi di inumazione e delle relative fosse è prevista agli artt. da 58 a 59 e da 68 a 73 del D.P.R. 285/90.
3. Le inumazioni di norma avvengono immediatamente dopo la consegna dei feretri. Tuttavia, per esigenze particolari, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria, previa autorizzazione, e per i giorni ivi prescritti, dall'organo a ciò deputato ai sensi della normativa di riferimento.

## **Articolo 31**

### **Scavo e utilizzo delle fosse**

Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse e dei feretri, si applicano le norme di cui al Capo XIV del D.P.R. 285/90.

## **Articolo 32**

### **Cippi ed epigrafi**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e riportante un numero. Non è possibile apporre nelle fosse lapidi o altra suppellettile diverse da quelle autorizzate dal competente ufficio tecnico con apposito provvedimento.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato agli uffici contenga la traduzione in italiano.
3. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate; verrà altresì tolto d'ufficio quanto apposto in violazione delle previsioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il rito di rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano diventati indecorosi.
5. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 3 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicizzati a mezzo di avviso pubblico per un mese o periodo superiore, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## **Articolo 33**

### **Tumulazione**

1. La tumulazione è disciplinata dall'art. 76 del D.P.R. 285/90 e si sostanzia nella deposizione del feretro in un manufatto, di regola realizzato in conglomerato cementizio armato (gettato in opera o prefabbricato), o altro valido materiale-composizioni di materiali (lapideo, muratura di mattoni pieni adeguatamente intonacata all'interno, ecc.), avente tipologia di loculo o nicchia ordinari, nei quali i processi di conservazione del cadavere prevalgono su quelli di trasformazione.
2. Il manufatto destinato singolarmente a contenere una salma deve essere realizzato in modo tale che la tumulazione o l'estumulazione del feretro possano essere agevolmente eseguite senza la movimentazione di altri feretri. Tale risultato deve essere conseguito anche nelle costruzioni destinate a contenere più loculi o nicchie diversamente aggregati attraverso la realizzazione a titolo esemplificativo di un volume vestibolo.
3. Le sepolture private (edicole e/o cappelle) a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro. Il dimensionamento minimo volumetrico interno dei loculi-nicchie è quello previsto dall'allegato A alla Dgr n° 433 del 04 aprile 2014 e dall'art. 76 del D.P.R. 285/90.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990.
6. È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e/o di urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, sia o meno presente un feretro, fino all'esaurimento della capienza.

7. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia sono in solido a carico dei privati concessionari.

### **Articolo 34**

#### **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. Detta concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che abbiano ottenuto in concessione un'area di terreno allo scopo di costruirvi un manufatto privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o alla domanda degli interessati, purché non superiore ad un totale di 30 mesi.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, con spese a carico dello stesso interessato. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
5. È consentita, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### **Articolo 35**

#### **Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Sono disciplinate dagli artt. 82 ed 85 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla Circolare Ministero della Sanità N. 10/1998 e consistono nel liberare la fossa scavata nella terra dai resti del cadavere che vi era stato sepolto, dopo almeno un decennio dalla inumazione. Sono regolate dal Sindaco con apposite ordinanze, che disciplinano le date di avvio ed i tempi delle operazioni, le modalità per informare i parenti, la destinazione delle ossa che vi si rinvencono. Le operazioni di esumazione ordinaria non necessitano di autorizzazione dirigenziale. Le fosse, una volta liberate, vengono utilizzate per nuove inumazioni.
2. Qualora, all'esito delle operazioni di esumazione il responsabile dei servizi cimiteriali accerti che la mineralizzazione dei resti è incompleta è possibile:
  - a) il mantenimento nella fossa originaria;
  - b) la reinumazione in apposito reparto del cimitero;
  - c) la cremazione.
3. In caso di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione, i resti ed il terreno circostante il relativo contenitore possono essere trattati con sostanze idonee a favorire i processi di scheletrizzazione. In questa ipotesi, il periodo di reinumazione o di permanenza nella fossa originaria è di due anni. In mancanza di utilizzo di additivi biodegradanti il periodo suddetto è elevato a cinque anni.

4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo preferibilmente i mesi di luglio e agosto. Le esumazioni ordinarie non sono eseguite nella settimana antecedente alla Commemorazione dei defunti.
5. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle in cassetine di zinco per deporle in cellette o loculi. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti secondo le modalità di legge.
6. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei campi di inumazione, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

### **Articolo 36**

#### **Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie sono regolate dall'art. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990 e si differenziano da quelle ordinarie in quanto le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità e eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza degli organi e autorità di cui alla richiamata normativa nazionale e regionale di riferimento e con le procedure e modalità ivi previste.
4. Per la tumulazione dei resti mortali di coloro per i quali si disponga la riesumazione al termine dell'ordinario termine decennale di inumazione è possibile la concessione di sole cellette ossario.
5. Ad esclusione di quelle disposte a richiesta della Autorità Giudiziaria, che non sono sottoposte a vincoli o condizioni, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
6. Le operazioni di esumazione ordinaria e straordinaria sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.

### **Articolo 37**

#### **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni sono disciplinate dall'art. 86 del D.P.R. 285/90 e consistono nel liberare i loculi dai feretri ivi contenuti alla scadenza del periodo della concessione.
2. Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti che vanno depositati nell'ossario comune a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano la loro tumulazione per ulteriori 30 anni, ovvero deposizione in cassette ossario da collocare in cellette ossario o la cremazione e la raccolta delle ceneri in un urna che può essere collocata anche all'interno di loculi o tombe assieme a feretri dei congiunti.

3. I resti mortali (si definiscono resti mortali quelli risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria tumulazione), sono soggetti all'obbligo di inumazione, dopo che sia stata praticata una apertura nella cassa metallica per consentire la ripresa dei processi di mineralizzazione a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano la loro tumulazione per ulteriori 30 anni.
4. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi o nell'immediato intorno del contenitore particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
5. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
  - a) anni 5 nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.
  - b) anni 2 nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.
6. I resti mortali possono altresì essere destinati a cremazione ed a successiva dispersione.
7. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari, intesa quale mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, salvo diversa disposizione regolamentare.
8. Il diritto alla estumulazione, traslazione e/o riduzione della salma spetta al familiare più prossimo, da individuarsi secondo l'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. È possibile che altro soggetto (altro familiare o non congiunto), possa essere delegato dal familiare più prossimo, nei seguenti casi:
  - a) presenza di gravi invalidità che comportino l'impossibilità di deambulare, da documentare mediante presentazione di certificato medico, anche non indicante la patologia nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy;
  - b) residenza o domicilio del familiare più prossimo in altra regione o in altro Stato.
9. Sono estumulazioni "ordinarie" quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 50 anni.
10. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale, trascorsi i termini dalla comunicazione scritta ai familiari di cui all'art. 62 del presente regolamento.
- 11) Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, collocate nei loculi, sono esenti dai normali turni di estumulazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

## **Articolo 38**

### **Estumulazioni prima della scadenza della concessioni**

1. Le estumulazioni "straordinarie" (o precedenti alla scadenza della concessione) possono avvenire a richiesta dei soggetti indicati nel comma 4 del precedente articolo, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore a 20 anni o su ordine dell'autorità giudiziaria. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 285/90, dal responsabile dei servizi cimiteriali prima della scadenza della concessione ed in qualunque mese dell'anno per ordine della Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari che intendano traslare il feretro o far eseguire la cremazione.

2. Qualora non si proceda alla cremazione, si provvederà alla ritumulazione in altra sede o alla inumazione per un periodo di 20 anni, non abbreviabile.
3. Il trasporto del feretro ad altro cimitero o al crematorio deve essere autorizzato. Al suddetto titolo deve essere allegato un nuovo verbale di chiusura del feretro in caso di sostituzione della cassa originaria.
4. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti alla riduzione del cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile della custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

### **Articolo 39**

#### **Rifiuti provenienti da esumazioni od estumulazioni e provenienti da altre attività cimiteriali**

1. Secondo quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. e ed f, del D.P.R. 254/03, i rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione o di estumulazione, nonché quelli derivanti da altra attività cimiteriali, esclusi i resti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi.
2. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al primo comma si seguono i principi indicati nel D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché la disciplina dettata dal D.P.R. 254/03. Gli stessi devono essere smaltiti in contenitori distinti dai rifiuti cimiteriali non provenienti dalle attività di estumulazione/esumazione.

### **Articolo 40**

#### **Oggetti rinvenuti**

1. Nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono richiederli al Responsabile dei servizi cimiteriali al momento dell'operazione o prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.
3. Qualora non vengano richiesti da parte dei soggetti suindicati entro 12 mesi dal ritrovamento degli stessi, entrano nella disponibilità del Comune che potrà anche alienarli. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 41**

#### **Illuminazione votiva**

Il servizio di illuminazione votiva può essere gestito direttamente dal Comune oppure affidato a soggetto esterno, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sull'affidamento della gestione dei servizi.

## TITOLO V LE CONCESSIONI

### Articolo 42 Definizioni

1. Il presente titolo disciplina le concessioni di loculi ed aree del demanio cimiteriale del Comune di Ceggia nel rispetto del diritto di sepoltura riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico italiano.
2. Si intende:
  - a) per "**loculo**" una sepoltura facente parte di un blocco di strutture analoghe realizzata dal Comune su demanio cimiteriale destinata ad accogliere la salma del defunto;
  - b) per "**celletta ossario**" una struttura realizzata dal Comune su demanio cimiteriale destinata ad accogliere resti mortali raccolti in apposita cassetta in zinco o ceneri in urna cineraria;
  - c) per "**area cimiteriale**" una porzione del demanio cimiteriale concessa a privati o enti per la costruzione di manufatti, costituiti da sepolcri, edicole funerarie e cappelle funerarie, da destinare alla sepoltura di salme di defunti appartenenti a famiglie o determinate categorie o gruppi di persone;
  - d) per "**edicola funeraria**" un manufatto le cui dimensioni massime sono tre metri per tre metri e di altezza non superiore a quattro metri e sessanta centimetri fuori terra realizzato sul demanio cimiteriale in un'area non superiore a metri lineari 3,50 per metri lineari 3,50 destinata a raccogliere una pluralità di salme;
  - e) per "**cappella funeraria**" un manufatto, realizzato su demanio cimiteriale, le cui dimensioni minime sono metri 3,50 per 3,50 e di altezza non superiore a quattro metri e sessanta centimetri fuori terra in un'area non inferiore a metri lineari quattro per metri lineari quattro, in cui è possibile tumulare sia nei loculi interrati che nella porzione sopraelevata;
  - f) per "**sepolcro a terra**" un manufatto le cui dimensioni massime sono tre metri per tre metri e di altezza non superiore ad un metro fuori terra realizzato sul demanio cimiteriale in un'area non superiore a metri lineari 3,50 per metri lineari 3,50 destinato alla inumazione in sito diverso dal campo comune;
  - g) per "**sepoltura**" il luogo destinato ad accogliere la salma del defunto nonché il sistema utilizzato per la collocazione della salma nella tomba;
  - h) per "**diritto di sepoltura**" il diritto primario ad essere sepolti (*ius sepulchri*) ed utilizzare la concessione della sepoltura per seppellire altri (*ius inferendi in sepulchrum*), nonché il diritto secondario ad accedere al sepolcro ed opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio alla sepoltura.
  - i) per "**resti mortali**" gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta mineralizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a dieci e cinquanta anni.
  - j) per "**parti anatomiche riconoscibili**", gli arti inferiori, superiori, le parti di essi di persona o di cadavere cui sono stati amputati.

## **Articolo 43**

### **Soggetti aventi diritto alla sepoltura nel territorio comunale**

1. Sono accoglibili nei cimiteri del territorio comunale i soggetti individuati nell'art. 50 del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 34 della L.R. 18/2010 e precisamente:
  - a) i cadaveri i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone residenti nel territorio comunale;
  - b) i cadaveri i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - d) i cadaveri i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori dal comune;
  - e) i cadaveri i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
  - f) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi.
  - g) la persona deceduta che abbia altri defunti del proprio nucleo familiare nel Cimitero richiesto;
  - h) la persona deceduta che abbia altre persone del proprio nucleo familiare residenti nel comune di Ceggia.

## **Articolo 44**

### **Tipologia dei manufatti**

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, sepolcro a terra cellette ossario per cassette in zinco o urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepolture per famiglie e collettività.

## **Articolo 45**

### **Onerosità delle sepolture**

1. La concessione di aree e manufatti cimiteriali è a titolo oneroso mediante atto di concessione amministrativa.
2. Sia nel caso di concessioni di aree che di manufatti cimiteriali, il pagamento deve essere eseguito normalmente prima del rilascio della concessione nella quale sono indicati gli estremi di versamento. La tumulazione dei cadaveri nei loculi cimiteriali di regola deve essere eseguita solo dopo il rilascio dell'atto di concessione.

## **Articolo 46**

### **Tariffe**

1. Le tariffe per le concessioni cimiteriali e per ogni operazione o servizio cimiteriale previsti dal presente regolamento sono stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, lett. e).
2. La Giunta comunale disciplina, altresì, tutti i casi in cui i servizi di cui al comma precedente sono erogati a titolo gratuito.
3. Alle richieste e al rilascio degli atti amministrativi vengono applicate le vigenti norme in tema di imposte.

## **Articolo 47**

### **Registro delle sepolture e schedario dei defunti**

1. Il gestore del cimitero redige, secondo le modalità di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali svolge i seguenti adempimenti:
  - assicura la redazione dei verbali delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione;
  - assicura la regolare tenuta, anche con sistemi informatici, dei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, nel quale sono annotati i titoli di accoglimento nei cimiteri dei cadaveri, dei resti mortali, delle ossa e delle ceneri, nonché tutti i dati inerenti alle operazioni cimiteriali al fine di consentire l'immediata individuazione della collocazione dei defunti;
  - assicura la vigilanza, nel rispetto delle ordinanze sindacali in materia, sui feretri temporaneamente collocati nella camera mortuaria per essere trasportati al luogo di definitiva sepoltura o al crematorio;
  - cura il deposito alla fine di ogni anno presso l'archivio comunale di un esemplare del registro delle operazioni cimiteriali, secondo quanto prescritto dall'art. 53 del D.P.R. 285/90.
3. Lo schedario dei defunti, col compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, può essere tenuto anche esclusivamente con mezzi informatici.

## **Articolo 48**

### **Provvedimento di concessione**

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e/o manufatti deve risultare da apposito atto contenente le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
2. L'atto di concessione deve avere forma scritta ad substantiam e deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione e nel caso di sepolture multiple, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata;
  - c) i concessionari, identificati nella persona o persone fisiche o, nel caso di enti e collettività, nel legale rappresentante pro-tempore;
  - d) le salme destinate ad esservi inizialmente accolte e i criteri per la loro precisa individuazione;

e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

## **Articolo 49**

### **Concessioni di aree cimiteriali per sepolture private**

1. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990.
2. Il Comune può concedere ai privati l'uso di aree per le sepolture private, nel rispetto della normativa inerente l'edilizia cimiteriale.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ovvero per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.
4. Non si possono concedere altri manufatti cimiteriali ed aree cimiteriali a coloro che sono già titolari di analoghe concessioni in cimiteri ubicati nell'ambito del territorio comunale, salvo rinuncia alla concessione già in essere.
5. Le concessioni in uso per le destinazioni di cui al comma 1) impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all'inizio dei lavori per la realizzazione del manufatto entro due mesi dalla consegna dell'area ed alla loro conclusione entro 12 mesi dagli inizi degli stessi pena la decadenza della concessione, salvo l'eventuale proroga per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, a fronte di gravi e giustificati motivi adottati dal richiedente ovvero per cause non dipendenti dalla sua volontà.
6. Eventuali danni causati nell'esecuzione dei lavori alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
7. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso l'impresa affidataria dei lavori ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. Lo smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche dei rifiuti prodotti dalle attività edili è a carico dell'impresa che esegue i lavori. Il cantiere edile per la costruzione del manufatto deve rispettare le prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente tenendo conto della fruibilità e destinazione del luogo.
8. A lavori ultimati l'ufficio tecnico comunale provvede al rilascio di proprio collaudo ed a svincolare la somma versata a titolo di deposito cauzionale. La tomba non potrà essere utilizzata se non è intervenuto l'atto di collaudo.
9. In caso di decesso di uno dei soggetti aventi diritto di sepoltura, laddove la costruzione, pur non ultimata, consenta un parziale utilizzo della stessa, il Responsabile, con provvedimento motivato, potrà concedere tumulazione provvisoria in attesa del collaudo definitivo.
10. La Giunta comunale può concedere lotti di terreno per edificare un manufatto cimiteriale, in deroga alla graduatoria formata per ordine cronologico di presentazione delle domande:
  - a) per casi umanitari, tenuto conto sia dell'età del defunto che dovrebbe accogliere, che delle circostanze del decesso;
  - b) nel caso di personaggi illustri, valutati i meriti civili o religiosi del defunto.

## **Articolo 50**

### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di suppellettili funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990, le normative regionali in materia e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. In ogni caso, qualunque variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, ovvero qualsiasi opera diversa da quelle di cui al punto 5) deve essere approvata a norma del primo comma.
4. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le caratteristiche, le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
5. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali.
6. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, suppellettili, ricordi e similari, purché dalla loro apposizione non derivi alcun tipo di pericolo.

## **Articolo 51**

### **Concessioni per ricongiungimenti familiari e traslazioni**

1. Previa richiesta scritta al responsabile dei servizi cimiteriali da parte degli aventi diritto, determinati secondo quanto previsto dal precedente art.37 p.8, è ammessa la possibilità di traslare in loculo adiacente a quello del secondo coniuge venuto a mancare la salma del coniuge premoriente, qualora non siano trascorsi 30 anni dalla morte. Ciò può avvenire esclusivamente previo pagamento delle somme dovute per la traslazione e per l'eventuale cambio di fila; in tal caso, la concessione originariamente stipulata relativamente ad un loculo viene modificata nel suo oggetto, che diviene la sepoltura successivamente scelta per detto ricongiungimento.
2. Nel caso che il coniuge premoriente sia deceduto da più di 30 anni, non è ammessa la concessione di un loculo ai sensi del precedente comma, ma soltanto la possibilità della tumulazione dei resti mortali o delle ceneri del coniuge premoriente nello stesso loculo del secondo coniuge.
3. La disciplina del precedente comma 1) si applica anche agli ascendenti o discendenti del defunto.

## **Articolo 52**

### **Durata delle concessioni**

1. Ai sensi dell'Art. 92 del DPR 285/90, la durata delle concessioni è fissata in **novantanove** anni per i manufatti e le aree adibite a sepolture private. Detta concessione potrà essere rinnovata per un corrispondente periodo previo pagamento dei diritti di concessione.
2. La durata delle concessioni per i loculi, sepolcri a terra e nicchie ossario è fissata in anni **cinquanta**.

3. La durata delle concessioni per le inumazioni è fissata in anni **dieci**.
4. La durata delle concessioni per i loculi e sepolcri a terra per la seconda tumulazione è fissata in anni **trenta**.
5. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva la possibilità di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 285/90, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.
6. La traslazione di salme da loculi con concessioni perpetue o novantanovennali in altri loculi determina la modificazione della durata della concessione, che diventa cinquantennale.

### **Articolo 53**

#### **Modalità di concessione**

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata o di un'area deve presentare domanda al Sindaco indicando il tipo della concessione richiesta e il nome della persona per cui è destinata la concessione stessa.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella stessa.
3. La concessione può essere rilasciata solo in presenza della salma per i loculi e dei resti mortali o ceneri per le cellette ossario. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o ceneri. In deroga a quanto previsto dal presente punto è ammesso ottenere, se disponibile, la concessione di un loculo adiacente a quello del coniuge premoriente quando l'età del coniuge superstite sia superiore a quella che verrà stabilita dalla giunta comunale previo passaggio in commissione consiliare.
4. A richiesta dei familiari i feretri possono essere accolti in loculi posti provvisoriamente a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale o da privati nei seguenti casi:
  - esecuzione di lavori di modifica o ripristino di tombe;
  - durante la realizzazione di un manufatto privato, fino alla sua agibilità.
5. Nel caso del precedente comma 4, la concessione è stipulata per due anni e, in caso di comprovata necessità, può essere prorogata, con istanza da presentarsi almeno 30 giorni prima della relativa scadenza, per un ulteriore anno. La stessa procedura può essere utilizzata per la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
6. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, assumendo come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

### **Articolo 54**

#### **Diritto d'uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso di una sepoltura lascia integro il diritto di proprietà del Comune ed è riservato al concessionario ed ai suoi familiari ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del manufatto, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del manufatto all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare attuale della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da presentare all'ufficio preposto che rilascerà il nulla-osta.
4. Il concessionario può permettere la sepoltura a persone legate a lui da vincoli di convivenza o, in via temporanea in caso di indisponibilità provvisoria della sepoltura richiesta, ad altre persone a lui legate da vincoli di amicizia. In quest'ultimo caso la concessione è rilasciata per un massimo di anni 2. .
5. Il concessionario può permettere, altresì, la sepoltura al benemerito, cioè colui che attraverso una azione specifica o con comportamento generale ha assunto nei confronti del concessionario o della sua famiglia un particolare merito tanto da riconoscergli per ricompensa il diritto di sepoltura.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
8. Quando sorga un legittimo dubbio sul diritto d'uso delle sepolture da parte del richiedente, l'Amministrazione potrà sospendere ogni operazione sulle salme in attesa degli opportuni chiarimenti.

## **Articolo 55**

### **Manutenzione delle sepolture**

1. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune intendesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi cimiteriali sono a carico del Comune, fatto salvo il caso per cui detti interventi derivino da atti di incuria da parte del concessionario; spettano al concessionario quelli riguardanti gli arredi e gli accessori non compresi nel manufatto al momento della consegna.
3. Nelle sepolture private gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario o dei concessionari in solido e devono essere autorizzati dal Comune.
4. In caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione gli interventi, previa diffida ai concessionari, sono eseguiti dalla stessa Amministrazione, con rivalsa nei confronti dei concessionari e conseguente decadenza delle concessioni. Il Comune rientrerà quindi in possesso dell'area o del manufatto, provvedendo autonomamente alla rimozione delle salme per inumarle nel campo comune o per cremarle e poi disperderle nel cinerario comune.

## **Articolo 56**

### **Divisioni e subentri**

1. Non sono ammesse la divisione e l'individuazione di separate quote della concessione. Più concessionari di una unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, dividendosi i posti o individuando separate quote della concessione, ferma restando l'unicità di quest'ultima nei confronti del Comune.
2. Uno o più concessionari possono dichiarare, presso gli Uffici competenti, la loro irrevocabile rinuncia pro quota del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio preposto, anche utilizzando sistemi informatici.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione ne danno comunicazione all'Ufficio competente, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto. L'aggiornamento dell'intestazione è gratuito.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura a tumulazione, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione e rientrare nel possesso del manufatto.

## **Articolo 57**

### **Rinuncia alla concessione di loculi**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di loculi a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni.
2. La rinuncia dà luogo alla restituzione di una somma al momento della presa d'atto della rinuncia stessa da parte del Comune in caso di concessioni di durata novantanovenne o perpetue, fino all'ammontare di 1/3 della tariffa attualmente in vigore per la concessione cinquantennale di un loculo della stessa tipologia.
3. Per la restituzione delle concessioni di loculi di durata infranovantanovenne è prevista la restituzione di una somma al titolare non superiore a quella prevista al comma 2) e solo nel caso in cui sia trascorso meno di 1/5 della durata della concessione stessa.

## **Articolo 58**

### **Rinuncia alla concessione di aree cimiteriali**

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciataria, ove effettuato il pagamento, il rimborso di una somma pari al valore del terreno, trattenuto l'importo pari al deposito cauzionale e agli altri diritti.

2. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni alcune.
  3. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree sulle quali siano stati parzialmente edificati manufatti, salvo i casi di decadenza, quando:
    - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione parzialmente intrapresa;
    - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, resti mortali o ceneri.
    - sia stato individuato un altro concessionario disponibile a subentrare al rinunciatario;
- In tali casi al concessionario cedente o agli aventi diritto rinunciatarî, spetterà un indennizzo per le opere costruite, da corrispondere a cura del subentrante.
4. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni alcune.

## **Articolo 59**

### **Revoca della concessione per esigenze pubbliche**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà insindacabile dell'Amministrazione di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, mediante revoca della concessione.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.
3. Gli atti che dispongono la revoca di cui al presente articolo disciplinano le modalità di salvaguardia dei diritti acquisiti dai concessionari.

## **Articolo 60**

### **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - quando venga accertato che la concessione sia o sia stata oggetto di lucro o speculazione;
  - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto di uso della sepoltura;
  - morte di tutti gli aventi diritto, in assenza di successione;
  - qualora vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;
  - per abbandono dei sepolcri o in presenza di situazioni di degrado e fatiscenza, e comunque, per inadempienza ai doveri di manutenzione;
  - quando per le sepolture di famiglia o collettività, la costruzione dei manufatti non venga ultimata nei termini previsti dal presente regolamento, salvo caso fortuito o comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del concessionario;
2. La pronuncia della decadenza è adottata con apposito atto dirigenziale previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando reperibili, con assegnazione di un termine ad adempiere non inferiore a 30 giorni dal ricevimento dello stesso. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata nel sito Internet nonché pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune e affissa sul manufatto per la durata di almeno 6 mesi, comprensivi del mese di novembre.

## **Articolo 61**

### **Adempimenti e provvedimenti conseguenti alla decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune e nel cinerario comune ed, eventualmente, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a spese del concessionario decaduto ove esista, a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **Articolo 62**

### **Estinzione**

1. La concessione si estingue per scadenza del termine.
2. I titolari di concessioni relative a loculi comunali in scadenza nei quali è collocata una sola salma, potranno provvedere alla traslazione dei resti mortali dei medesimi in una celletta ossario di nuova concessione o in alternativa stipulare un contratto di nuova concessione nel medesimo loculo.
3. L'ufficio preposto provvederà, almeno 60 giorni prima della scadenza, a contattare con lettera raccomandata AR o analogo sistema certificato, il titolare della concessione o i suoi eredi, nel caso in cui esso sia nel frattempo defunto. Tale avviso riguarderà, nell'ordine, coniuge, discendenti, collaterali e fratelli. Nel caso di una pluralità di eredi di pari grado, il Comune invia l'informativa soltanto ad uno di essi. Qualora le ricerche anagrafiche non portassero ad alcuna notizia né sul concessionario né sui suoi eredi, si provvederà ad esporre un avviso per almeno 60 giorni sul loculo oggetto della concessione in scadenza, all'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.
4. Nel caso in cui i soggetti interessati non provvedano entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale o entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3, l'Ufficio preposto si riserva la facoltà di inviare loro nuova comunicazione in cui verrà assegnato un ulteriore termine entro il quale procedere alla traslazione delle salme o alla stipula di nuova concessione. Allo scadere infruttuoso del termine suddetto, si provvederà alla estumulazione forzata dei defunti presenti nel loculo.
5. Laddove le salme inumate o estumulate risultino mummificate, si potrà procedere alla immediata inumazione o cremazione ed alla successiva dispersione nel cinerario comune.
6. Nel caso di stipula di nuova concessione alla scadenza di loculo già concesso per le stesse salme ivi tumulate, se il concessionario di un loculo non provvede al pagamento dell'importo dovuto nei termini previsti, la concessione è annullata e si procede ai sensi dei commi precedenti.
7. Nel caso di sopravvenuta scadenza di una concessione per un loculo in cui è tumulata una salma il cui decesso sia avvenuto da meno di venti anni, il concessionario o suoi aventi causa hanno l'obbligo di stipulare una nuova concessione per lo stesso loculo; in difetto, si provvederà alla stipula d'ufficio di nuova concessione e all'iscrizione a ruolo del debitore per l'importo corrispondente.

8. Su richiesta degli interessati, relativamente alle sole cellette ossario, alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ne può essere stipulata in ogni caso una nuova.
9. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Alla scadenza della concessione cimiteriale dell'area, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, verranno smaltiti quali rifiuti dal Comune
10. Trascorso il decennio dal seppellimento, laddove, nonostante l'apposizione di avvisi o di altra forma di pubblicità relativi alla scadenza della concessione cimiteriale dell'area, i resti mortali non vengano reclamati per l'esumazione, l'Amministrazione Comunale potrà esumare i medesimi per trasferirli nell'ossario comune.

## **TITOLO VI**

### **CREMAZIONI, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

#### **Articolo 63**

##### **Riferimenti normativi in materia di cremazione**

1. Il presente titolo del regolamento disciplina la materia della cremazione, della dispersione e della conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, della L.R. Veneto n.18/2010, della L.R. Veneto 25/2009, del D.P.R. 254/2003 Regolamento recante disciplina della gestione di rifiuti sanitari e del D.P.R. 285/1990 Regolamento di polizia mortuaria.

#### **Articolo 64**

##### **Autorizzazione alla cremazione**

1. È istituito il registro comunale per la cremazione con le modalità e le caratteristiche previste dall'art. 3 della LR n.25/2009.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso che la rilascia acquisito un certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, nel caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.  
In caso di decesso all'estero l'autorizzazione è accordata dopo che sia avvenuto il trasporto del cadavere.
3. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata nel rispetto delle disposizioni della L. 30 marzo 2001 n. 130 e della L.R. 04 marzo 2010 n° 18.
4. Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri occorre fare riferimento, ai sensi della Legge 218/95, alla legislazione nazionale dello Stato di appartenenza. In questa ipotesi, è necessaria, oltre l'ordinaria documentazione, una dichiarazione rilasciata dal rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, che ne autorizzi la cremazione.

#### **Articolo 65**

##### **Urne cinerarie e modalità di destinazione delle ceneri**

1. Le ceneri risultanti dalla cremazione devono essere custodite in un'urna cineraria ermeticamente chiusa ai sensi del D.P.R. 285/90, art. 80 comma 4.
2. Le urne devono portare all'esterno una targhetta contenente l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le dimensioni delle stesse devono essere tali da poterle anche riporre nelle cellette dei loculi.
3. Le urne devono essere di materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri. La sigillatura sarà del tipo "a ceralacca" o "a piombo" a seconda dei materiali esterni.

4. In una urna possono essere collocate le ceneri di un solo cadavere. È vietato conservare le ceneri di un cadavere in più urne.
5. le ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere possono essere:
  - tumulate;
  - inumate;
  - affidate al coniuge o ad un familiare;
  - disperse.

## **Articolo 66**

### **Tumulazione delle ceneri**

1. La tumulazione delle ceneri è autorizzata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali ed è effettuata in un loculo già occupato da altro familiare, in una celletta ossario/cinerario o in una sepoltura privata.
2. Nel caso di tumulazione delle ceneri non è necessaria la chiusura dell'opera muraria secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, ma è sufficiente la collocazione di una piastra in marmo o altro materiale resistente alla azione degli agenti atmosferici.
3. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico loculo o nicchia. Le ceneri racchiuse in una urna possono essere deposte in loculo ove sia già presente un feretro.

## **Articolo 67**

### **Inumazione delle ceneri**

1. L'inumazione delle ceneri è autorizzata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata anche nel caso in cui le ceneri siano state già oggetto di affidamento familiare. L'urna sigillata, di materiale biodegradabile, è inumata in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. Il periodo di inumazione è di durata pari a cinque anni, rinnovabile.
3. Le fosse per le inumazioni devono avere le dimensioni minime di mt. 0,30 x 0,30 con profondità di mt. 0,50 e essere contraddistinte da una targa recante i dati anagrafici del defunto, nonché un numero identificativo della fila e della fossa.
4. L'inumazione delle ceneri in urne di materiale biodegradabile può essere eseguita solo per espressa volontà manifestata per iscritto ed in vita dal de cuius, con esclusione della possibilità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dei familiari individuati ai sensi degli artt. 74 e ss. del C.C.

## **Articolo 68**

### **Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare**

1. L'affidamento familiare dell'urna cineraria è disposta dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. L'affidamento è fatto nei confronti di un affidatario unico, individuato:  
da un atto di volontà del defunto risultante da atto scritto o, in difetto di quest'ultima, da una dichiarazione nella quale venga dichiarata la volontà espressa in vita dal defunto proveniente dal coniuge superstite e da tutti i parenti di primo grado del defunto che dichiarano inoltre di acconsentire che sia affidata al richiedente o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato secondo agli artt. 74 e seguenti del C.C. e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi parenti del defunto.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali da esumazioni o estumulazioni.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
5. La consegna dell'urna è effettuata dal Responsabile e viene verbalizzata in un documento, redatto in triplice esemplare, di cui uno conservato presso gli impianti di cremazione, uno presso l'Ufficio del Comune che ha autorizzato l'affidamento ed uno consegnato all'affidatario dell'urna. Quest'ultima copia costituisce documento di accompagnamento obbligatorio ai fini del trasporto dell'urna, che può essere eseguito con l'ausilio di autovetture private. Le generalità del defunto, dell'affidatario, nonché il luogo di conservazione delle ceneri e tutti i suoi successivi eventuali trasferimenti sono annotati in apposito registro, di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990, nonché nel registro di cui all'art. 66 del presente regolamento.
6. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.
7. L'urna sigillata deve essere custodita dall'affidatario con diligenza in modo da consentire l'identificazione del defunto e in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione, asportazione, apertura o rottura accidentale. A tal fine l'Ufficio di stato civile, in fasi successive all'affidamento, può procedere, d'ufficio o su segnalazione di terzi, ad effettuare controlli per verificare il rispetto delle corrette modalità di conservazione dell'urna.
8. Il luogo di conservazione dell'urna deve coincidere con la residenza dell'affidatario, l'affidatario dovrà indicare, con comunicazione legale, all'Ufficiale dello Stato Civile lo spostamento dell'urna in conseguenza del cambio di residenza e in caso di decesso dell'affidatario l'urna, a cura degli eredi, dovrà essere riconsegnata al cimitero per essere collocata in una celletta, od in altro sito avuto in concessione o nel cinerario comune. Solo dopo la riconsegna al cimitero l'urna potrà essere riassegnata ad altro affidatario con altro atto dell'Ufficiale di Stato Civile sempre redatto come previsto dal punto 2.
9. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
10. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono provvedere alla loro tumulazione in un cimitero o alla dispersione nel cinerario comune mediante produzione di apposita dichiarazione non motivata la quale viene iscritta al registro di cui al precedente articolo.

11. L'urna cineraria non reclamata dai familiari dopo la cremazione rimarrà nel deposito temporaneo per dodici mesi, al termine dei quali le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

## **Articolo 69**

### **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile ai sensi della Legge n. 130/2001.
2. Ai fini della dispersione delle ceneri, è necessario che vi sia stata la volontà, manifestata in vita dal de cuius. Tale volontà può essere espressa secondo le seguenti modalità:
  - a) disposizione testamentaria del defunto;
  - b) iscrizione del defunto ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
  - c) dichiarazione autografa del defunto;
  - d) dichiarazione di volontà resa davanti a pubblico ufficiale;
  - e) dichiarazione resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso, nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata alla stessa. I "congiunti" che possono rendere questa dichiarazione sono:
    - a) coniuge, ove presente, i parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);
    - b) in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e ss. del Codice Civile (in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi).
3. E' consentita la dispersione di ceneri che siano già state tumulate. In questo caso l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
4. La dispersione è consentita:
  - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione, alla presenza del custode, che annota l'operazione nel Registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990;
  - b) in natura previo nullaosta degli Enti e dei soggetti preposti alla cura dell'ambito territoriale in cui si intende effettuare la succitata operazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente;
  - c) in aree private, all'aperto e con il consenso del proprietario, in qualunque forma manifestata, e non può dare luogo ad attività di lucro.
  - d) La dispersione in aree private o in natura è effettuata da persona autorizzata che redige apposito processo verbale di dispersione che sarà consegnato all'Ufficiale di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione entro 30 gg. dal rilascio della stessa.
5. La dispersione nei mari e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

6. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti e nel rispetto delle norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
7. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, numero 8) del DPR 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"; nelle aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici.
8. La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto e disposizioni di cui al presente articolo configura il reato di cui all'art. 411 del Codice Penale.

## **TITOLO VII LAVORI NEI CIMITERI**

### **Articolo 70 Accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, e manutenzioni straordinarie in genere da eseguirsi su manufatti privati, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. A tale scopo, i concessionari dovranno munirsi di specifico Provvedimento Abilitativo, da richiedere agli Uffici Comunali preposti, che darà titolo all'accesso al Cimitero.
2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

### **Articolo 71 Inizio e Termine dei lavori**

1. I lavori dovranno essere iniziati entro un mese dalla consegna dell'area e terminati entro un anno.  
Nel caso di inadempienza dei termini fissati (inizio e termine dei lavori) l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso dell'area o del manufatto.
2. Tutti i lavori di ordinaria manutenzione dovranno concludersi entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione del responsabile dei Servizi Cimiteriali.

### **Articolo 72 Responsabilità nei cantieri**

1. I concessionari, salvo deleghe di funzioni, sono responsabili della sicurezza in cantiere durante l'esecuzione dei lavori.
2. I concessionari e l'impresa esecutrice sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
3. in ogni caso l'impresa e il concessionario sono deputati a mantenere il decoro e obbligati al ripristino di opere eventualmente danneggiate.

## **Articolo 73**

### **Recinzione di aree e materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa incaricata deve confinare, a regola d'arte, lo spazio assegnato al concessionario, onde evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato accumulare i materiali di scavo e di rifiuto in tutta l'area cimiteriale garantendone di volta in volta la rimozione e il trasporto alle discariche o impianti di recupero autorizzati, nei modi e nei termini di legge, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti.

## **Articolo 74**

### **Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dei servizi cimiteriali. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio non sindacabili può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

## **Articolo 75**

### **Orario dei lavori**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Fatti salvi in ogni caso i giorni di chiusura settimanale dei cimiteri, è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo eccezionali esigenze tecniche e dietro autorizzazione del suddetto responsabile. Alle ore 13,00 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività e i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
3. Nel periodo dal 15 ottobre al 5 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare ogni attività dei cantieri, mentre sono consentiti meri lavori di riordino o abbellimento.
4. Nel periodo di cui al punto 3) del presente articolo, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

## **Articolo 76**

### **Vigilanza**

1. Il responsabile dei servizi cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati nei piani attuativi di lottizzazione con Delibera di Giunta Comunale.
2. Dalla consegna dell'area al collaudo del manufatto il responsabile dei servizi cimiteriali può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o adottare dei provvedimenti previsti dalla legge.
3. I tecnici comunali accertano, a lavori ultimati, in sede di collaudo, la conformità del manufatto realizzato e la relativa regolare esecuzione delle opere di costruzione e propongono all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Articolo 77 Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del precedente regolamento, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

### **Articolo 78 Cautele in caso di contestazioni**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, cellette ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Articolo 79 Regolazione situazioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima dall'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le eventuali concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

## **Articolo 80**

### **Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii. e dell'art. 53 della L.R. 04 marzo 2010 n. 18..
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Avverso le ordinanze ingiunzioni (art. 18 Legge n. 689/1981) relative alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avanti all'autorità giudiziaria competente.
5. I proventi delle sanzioni sono di spettanza del Comune, che potrà destinarli alla sovvenzione dei servizi.

## **Articolo 81**

### **Richiamo norme vigenti ed abrogazioni precedenti disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e nella normativa tutta, anche regionale, regolante la materia e già citata nel presente regolamento;
2. Il presente Regolamento abroga tutte le disposizioni dei precedenti.

## **Articolo 82**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Ceggia.